

ALLEGATO B

MODIFICHE AL REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO (Delibera di approvazione GC n. 39 del 01.03.2018)

Art. 1

(Istituzione Nucleo di Valutazione interno ed oggetto del Regolamento)

1. Il Comune di Casatenovo, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e della complessiva normativa sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonché in ottemperanza alle disposizioni di legge, allo stesso applicabili, di cui al D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150, istituisce il Nucleo di Valutazione Interno, in luogo dell'Organismo indipendente di valutazione, di seguito indicato anche con la dicitura ristretta "Nucleo".
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità organizzative, funzionali e gestionali del predetto Nucleo.

Art. 2

(Compiti e funzioni)

L'attività del Nucleo, anche in base alle indicazioni fornite dal D.L.vo n. 150/2009, nella misura in cui sono applicabili agli Enti locali, si esplica nei seguenti compiti e funzioni:

- a) effettua, sulla base del relativo sistema, la misurazione e valutazione della performance della struttura amministrativa comunale nel suo complesso in conformità al disposto degli artt. 3, 4, 5, comma 2, 7 e 9 del D.L.vo n. 150/2009;
- b) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo del sistema premiante, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; in particolare pone in essere tutti gli adempimenti demandati ad esso dai CCNL compresi quelli diretti ad attestare i risparmi di gestione realizzati e/o la finalizzazione delle risorse a obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi;
- c) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- d) propone al Sindaco, sulla base del sistema di valutazione dell'Ente, la valutazione annuale dei Responsabili dei settori e l'attribuzione ad essi dei relativi premi anche in funzione della collaborazione alla eventuale ridefinizione dell'indennità di posizione; tali risultanze potranno essere impiegate anche al fine del rinnovo e/o attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa;
- e) supporta il Sindaco nella valutazione annuale del Segretario Generale, in modo coerente ai principi del sistema di valutazione dell'Ente;
- f) collabora con gli uffici competenti per la predisposizione, il monitoraggio e l'aggiornamento del sistema di valutazione;

- g) comunica tempestivamente al Sindaco le eventuali criticità riscontrate;
- h) verifica il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance e può elaborare relazioni sullo stato dello stesso;
- i) promuove la corretta applicazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- j) supporta l'Ente riguardo la normativa, in continua evoluzione, in materia di anticorruzione anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- k) può collaborare con il Segretario Generale e la Giunta comunale per la predisposizione del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi anche al fine di assicurare tutte le azioni e procedure necessarie per la sua corretta implementazione nella gestione quotidiana dell'Ente;
- l) può essere incaricato di compiti aggiuntivi inerenti valutazioni e controlli dell'attività amministrativa degli uffici, salvo incompatibilità stabilite dal legislatore;
- m) esercita ogni altro compito ad esso demandato dalla legge e dai regolamenti.

Art. 3 (Composizione)

1. Il Nucleo di valutazione ha la forma di organo monocratico ed è composto da un membro esterno all'Amministrazione scelto tra soggetti con competenze in tecniche di valutazione della performance e del personale delle pubbliche amministrazioni.
2. Il componente del Nucleo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'U.E.;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - diploma di laurea specialistica o di laurea conseguita nel pre-vigente ordinamento, nonché di idonee capacità personali, intellettuali, manageriali e relazionali derivanti da esperienza in materia di organizzazione e gestione nella Pubblica Amministrazione e riferita negli ambiti:
 - delle tecniche di valutazione delle posizioni e dei risultati del personale;
 - della implementazione e applicazione degli istituti contrattuali;
 - della conoscenza e reingegnerizzazione dei processi di lavoro;
 - del controllo di gestione e della qualità e del marketing dei servizi;
 - della gestione, formazione e valutazione delle risorse umane;
 - delle tecniche gestionali di direzione per obiettivi e di misurazione valutazione della performance e dei risultati;
 - della conoscenza dei settori giuridico-amministrativi.
3. Costituisce causa di incompatibilità la titolarità, anche nei due anni precedenti alla nomina, di incarichi pubblici elettivi, di cariche in partiti politici, di cariche in organizzazioni sindacali e di rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni o lo svolgimento di incarichi di indirizzo politico o l'aver ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Comune di

Casatenovo nel quinquennio precedente la nomina. E' altresì causa di incompatibilità lo svolgimento contemporaneo delle funzioni di Organo di revisione contabile dell'Ente.

4. Possono essere nominati componenti del Nucleo di valutazione di questo Ente, anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse Amministrazioni.
5. E' facoltà del Comune di procedere alla gestione del Nucleo di Valutazione Interno in forma associata con altri Enti locali nel rispetto delle tipologie di accordo e di cooperazione previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 4

(Incompatibilità e inconferibilità)

1. Non possono essere nominati componenti esterni del Nucleo di Valutazione i soggetti nei confronti dei quali sussistano:
 - le condizioni di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.lgs 39/2013;
 - le condizioni ostative all'affidamento dell'incarico ai sensi del D.lgs 235/2012, L. 135/2012;
 - le condizioni previste all'art. 14, comma 8, del D.Lgs n. 150/2009;
 - ulteriori condizioni di incompatibilità e inconferibilità contemplate e/o sopraggiunte a seguito dell'adozione di specifiche norme di legge.

Art. 5

(Nomina e durata in carica)

1. Il Nucleo è nominato con provvedimento del Sindaco. All'individuazione del componente esterno si provvederà tramite procedura selettiva con eventuale colloquio finale a seguito di avviso pubblico, dando mandato al Segretario Generale di predisporre gli atti necessari.
2. Il Nucleo dura in carica tre anni, può essere rinnovato, per il medesimo periodo, per una sola volta.
3. L'incarico di componente esterno del Nucleo è revocabile, con provvedimento del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, solo per inadempienza e cessa dall'incarico per:
 - scadenza del mandato;
 - dimissioni volontarie;
 - impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
 - sopravvenuto impedimento;

- ulteriori ipotesi contemplate dalla disciplina relativa alla decadenza dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
4. Al Nucleo di valutazione spetta un compenso annuo lordo ed onnicomprensivo, stabilito con l'atto di nomina del Sindaco, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e dagli stanziamenti di bilancio.
 5. Non è riconosciuto nessun rimborso per eventuali spese di viaggio.

Art. 6 (Funzionamento)

1. Il Nucleo opera in posizione autonoma rispetto ad ogni altra struttura dell'Ente e risponde direttamente del proprio operato al Sindaco ed alla Giunta; riferisce periodicamente al Sindaco, e comunque ogni qualvolta il capo dell'Amministrazione lo ritenga necessario.
2. Il Nucleo evidenzia ogni valutazione utile a verificare il corretto e normale andamento delle attività e segnala eventuali aspetti critici intercorsi nella gestione durante il periodo di riferimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo ritardi, carenze, inadempienze) e fornisce suggerimenti, anche a supporto del personale incaricato di funzioni di responsabilità, tesi al miglioramento dell'azione amministrativa, al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività dell'Ente.
3. Al Nucleo sono assegnate idonee strutture per lo svolgimento dell'attività di competenza, nonché il personale necessario per il corretto funzionamento del servizio, senza nuovi, maggiori e/o ulteriori oneri economici per il Comune.
4. Il Nucleo ha il dovere di partecipare alle attività programmate e di mantenere il riserbo sulle conoscenze acquisite in ragione dello svolgimento dell'incarico, con riferimento a singole situazioni individuali, ad esclusione dei dati soggetti a pubblicità, ai sensi delle vigenti disposizioni e in conformità al sistema di misurazione e valutazione della performance.
5. Il Nucleo ha la possibilità di accedere alle fonti informative degli uffici e può richiedere informazioni supplementari ai Responsabili delle diverse strutture senza interferire, né sovrapporsi alle attività di controllo di altri organi o uffici, esterni o interni, e senza recare intralcio al normale svolgimento delle attività degli uffici. Tutto il personale dell'Ente è tenuto ad assicurare la massima collaborazione al Nucleo.
6. Il Nucleo e l'Organo di Revisione dei Conti, nel rispetto delle distinte funzioni, possono attuare forme di reciproca collaborazione.
7. Il Nucleo è altresì interessato alle risultanze delle procedure previste dal vigente Regolamento dei controlli interni.

Art. 7
(Convocazioni e validità delle adunanze)

1. Il Nucleo si riunisce presso la sede del Comune ed opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture operative.
2. Il Nucleo si riunisce almeno due volte l'anno e in ogni caso secondo quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente.
3. Fatto salvo quanto disciplinato dal comma 2 la convocazione del Nucleo di valutazione può anche essere richiesta dal Sindaco o dal Segretario Generale dell'Ente. Alla convocazione può essere allegata l'eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti in disamina.
4. Specifiche riunioni possono essere concordate con il Segretario Generale per necessità quali pareri in materia di controllo di gestione, reporting, controversie, contenziosi, predisposizione di procedure o sistemi di controllo, contraddittori richiesti dal personale dipendente.
5. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche e dei relativi lavori viene redatto sintetico verbale. I relativi verbali, datati e numerati, vengono raccolti e custoditi presso l'ufficio del Segretario Generale e/o presso l'ufficio di supporto individuato dal Segretario Generale.

Art. 8
(Entrata in vigore e rinvio)

1. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il primo giorno successivo a quello in cui diverrà esecutiva la presente deliberazione di approvazione, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto comunale.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia.
3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.